RegioneEmilia-Romagna

IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

Decreto n. 32 del 19 Gennaio 2021

Bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 di cui alla propria Ordinanza n. 2/2019, modificata con le Ordinanze nn. 3/2019, 25/2019, 26/2019 e 12/2020. Domanda Prot. n. PG/2019/246001 del 12/03/2019 presentata dalla fondazione **A.C.E.G. - ATTIVITA' CATTOLICHE EDUCATIVE GIOVENTU'**, ai sensi delle Ordinanze n. 2/2019 e n. 3/2019 e ss.mm.ii. **Revoca del contributo.**

Visto l'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74**, "**Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" (in seguito D. L. n. 74/2012 e ss.mm.ii.), che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna assuma le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012, con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo i giorni 20 e 29 maggio 2012, ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto-Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 4 dicembre 2017, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2020 lo

stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ed in particolare l'art. 2 bis, comma 43 che dispone che: "*A far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia- Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, precedentemente individuato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale*";

Richiamata la propria Ordinanza n. 34 del 28 Dicembre 2017 recante "*Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del comma 43, dell'art. 2 bis, del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148*", con la quale è stato disposto, tra l'altro, di dare atto che i propri provvedimenti terranno conto, ai fini della loro efficacia, della revisione del perimetro del cratere;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii., ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

Visto l'articolo 11 del sopra citato D.L. n. 74/2012, e in particolare i seguenti commi introdotti dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 "Legge di stabilità";

- il comma 1-bis, che dispone che "*Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, le risorse residue disponibili su ciascuna contabilità speciale alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 20 maggio 2012, investimenti produttivi nei territori individuati dal comma 1 dell'articolo 1, ovvero nei*

territori elencati dall'Allegato 1 al presente decreto, integrati dai territori individuati dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni";

- il comma 1-ter, che dispone che "*Le agevolazioni per gli investimenti produttivi di cui al cui al comma 1-bis sono concesse secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), o ai sensi del regolamento (CE)n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione 3 degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, ovvero secondo altra normativa in materia di aiuti di Stato autorizzati*";
- il comma 1-quater, secondo cui: "*Alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 1-ter provvedono i Commissari delegati ai sensi del comma 2 dell'articolo 1; i criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione"*;

Visto il Regolamento (UE) N 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Richiamate le proprie ordinanze n. 2 del 19 febbraio 2019 e n. 3 del 27 febbraio 2019, modificate con le ordinanze n. 25 del 1° agosto 2019, n. 26 del 9 settembre 2019 e n. 12 del 18 maggio 2020, con le quali è stato approvato, ai sensi del sopra citato comma 1-quater dell'articolo 11 del D.L. n. 74/2012, un bando finalizzato a favorire, tramite la concessione di contributi a fondo perduto, il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Visto il sopra citato bando e in particolare i seguenti articoli:

- articolo 1, recante "*Obiettivi del bando*";
- articolo 3, recante "*Dotazione finanziaria*";
- articolo 4, recante "*Interventi ammissibili*";
- articolo 5, recante "*Spese ammissibili*";
- articolo 7, recante "*Dimensione minima dell'investimento";*
- articolo 8, recante "*Tipologia e misura del contributo. Premialità";*
- articolo 21, indicante i termini di presentazione delle domande;

- articolo 22, contenente la descrizione della procedura amministrativa di selezione delle domande di contributo, e secondo il quale l'ter del procedimento istruttorio delle domande si articola nelle seguenti fasi:
  - istruttoria di ammissibilità formale delle domande di contributo;
  - valutazione di merito con riferimento alla coerenza tecnica ed economica degli interventi e delle spese previste nel progetto con gli obiettivi del bando e quantificazione delle spese ammissibili;
- articolo 27, recante "*Valutazione di merito delle domande di contributo*";
- articolo 28, recante "*Nucleo di valutazione*";
- articolo 30, recante *"Provvedimenti amministrativi conseguenti all'istruttoria delle domande di contributo*",

Vista la Determinazione del direttore Generale all'Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa n. 6318 del 08/04/2019, avente ad oggetto "*Individuazione dei collaboratori per l 'attività di istruttoria e costituzione del nucleo di valutazione per la valutazione delle domande presentate ai sensi del bando approvato con ordinanza del commissario delegato per la ricostruzione n.2/2019 così come modificato con l'ordinanza n.3/2019*";

Vista l'Ordinanza n. 18 del 17/07/2019 con la quale è stata approvata la programmazione di ulteriori risorse finanziarie pari ad € 3.256.946,67, al fine di concedere contributi per 66 dei 322 progetti presentati a valere sulla prima finestra del bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei Comuni più colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012, ad oggi ammissibili, dopo le fasi di valutazione formale e di merito delle domande presentate, come previsto al titolo 8 del bando – Selezione delle domande di contributo - ma non finanziabili a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili;

Preso atto:

- che il nucleo di valutazione sopra citato ha preso in esame, nella seduta del 18/04/2019, la domanda Prot. n. PG/2019/246001 del 12/03/2019 presentata dalla fondazione **A.C.E.G. - ATTIVITA' CATTOLICHE EDUCATIVE GIOVENTU'**, C.F. 81000250365 e P.IVA 00990140360;
- che con Decreto di concessione n. 854 del 6 maggio 2019 è stato concesso un contributo pari a € 126.665,00;
- che in data 12/01/2021, con comunicazione pec, protocollata con n. CR/277/2021, è stata presentata dalla fondazione **A.C.E.G. - ATTIVITA' CATTOLICHE EDUCATIVE GIOVENTU'** la rinuncia al suindicato contributo concesso;

- che, l'art. 51 del Bando approvato con le Ordinanze nn. 2/2019 e 3/2019 e ss.mm.ii., alla lett. k disciplina il caso di decadenza, con conseguente revoca del contributo concesso a seguito della rinuncia del beneficiario alla realizzazione del progetto e al relativo contributo;

- che a seguito della rinuncia del contributo, il Servizio Qualificazione delle Imprese ha provveduto, nel "Registro Nazionale degli Aiuti (RNA)", ad aggiornare i dati relativi agli aiuti di Stato concessi alla fondazione rinunciataria;

- che il codice di concessione RNA (COR) 930298 è stato variato con COVAR 406062;

Visto infine il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

Ritenuto di procedere, con il presente provvedimento alla revoca del contributo concesso con il decreto di concessione n. 854 del 6 maggio 2019;

DECRETA

1. di revocare totalmente, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, il contributo concesso alla fondazione **A.C.E.G. - ATTIVITA' CATTOLICHE EDUCATIVE GIOVENTU'**, con sede legale nel Comune di Carpi (MO), in Corso Fanti n. 89, C.F. 81000250365 e P.IVA 00990140360, con il decreto di concessione n. 854 del 6 maggio 2019;

2. di dare atto che la spesa pari a complessivi € 126.665,00 risulta finanziata a valere sulle risorse di cui all'articolo 11 del D.L. n. 74/2012, come convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012 e ss.mm.ii. rese disponibili per la realizzazione di investimenti produttivi nei territori colpiti dal sisma del 2012;

3. di dare atto che, a fronte dell'adozione del presente provvedimento, il contributo concesso con il decreto di concessione n. 854 del 6 maggio 2019 pari a complessivi € 126.665,00, torna nella disponibilità del fondo di cui all'articolo 11 del D.L. n. 74/2012, come convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012 e ss.mm.ii. rese disponibili per la realizzazione di investimenti produttivi nei territori colpiti dal sisma del 2012;

4. di dare atto che la fondazione **A.C.E.G. - ATTIVITA' CATTOLICHE EDUCATIVE GIOVENTU'** non è tenuta al rimborso di eventuali somme riscosse, maggiorate degli interessi legali, in quanto essa non ha presentato alcuna domanda di pagamento per gli interventi coperti da contributo;

5. di notificare il presente provvedimento attraverso l'applicativo SFINGE2020 a la fondazione **A.C.E.G. - ATTIVITA' CATTOLICHE EDUCATIVE GIOVENTU'**;

6. che copia del presente provvedimento venga pubblicata ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)